

Il Presidente

Roma, 17 Gennaio 2019
prot.U/004/2019

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO SICUREZZA”

Caro Presidente,

ti informo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 di conversione del Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, c.d. Decreto Sicurezza, sulla cui approvazione il Governo ha scelto di porre la questione di fiducia.

Fra le disposizioni di maggior interesse figura quella di cui all'art. 21 comma 1-ter del D.L. convertito in Legge, che interviene sul D.L. n. 14/2017, inserendovi l'art. 13-bis rubricato “*disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento*”. In particolare si prevede la **facoltà del questore di disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico intrattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.** Il divieto può essere limitato a specifiche fasce orarie e può esser disposto per una durata da sei mesi a due anni. Viene inoltre previsto che la violazione di siffatta prescrizione sia punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

Il Decreto Sicurezza, ai sensi dell'articolo 21-*bis*, introduce altresì la possibilità di sottoscrivere **accordi tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti** al fine di individuare specifiche misure per una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Inoltre, si prevede che l'adesione a tali accordi e il loro puntuale e integrale rispetto da parte degli esercenti **debbano esser valutati dal questore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della licenza che questi può adottare ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.**

Trattasi di provvedimenti che il questore può adottare con riferimento ad esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Si accoglie con favore la menzionata disposizione, in quanto, di fatto, viene introdotta la possibilità per gli esercenti di invocare l'effettiva ottemperanza a tali accordi in opposizione all'eventuale sospensione o revoca della licenza ex art. 100 del TULPS sanzioni che, allo stato, vengono comminate nei confronti di operatori che hanno l'unica colpa di "ospitare" inconsapevolmente eventi spiacevoli come risse o altri gravi disordini, senza aver alcuna responsabilità diretta di tali accadimenti.

Ci si auspica una riforma della sfera di applicabilità dell'art. 100 del TULPS in modo da restringerla ai soli casi di responsabilità diretta dell'esercente.

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

